

SINTESI DEI PRINCIPALI SISTEMI ELETTORALI REGIONALI

Premessa

Con l'approvazione della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 ogni regione a statuto ordinario è tenuta a dotarsi di una propria legge elettorale, seppure nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legislazione statale.

L'attività del legislatore regionale, nell'ambito di questa materia, ha dato vita, a tredici anni di distanza dalla riforma costituzionale e dall'attribuzione di tale potere, a sistemi elettorali differenziati; un certo numero di regioni ha approvato una propria organica legge elettorale, altre si sono limitate, almeno per il momento, a emanare norme integrative delle vigenti disposizioni statali introducendo minimi correttivi a tale disciplina.

Le regioni che hanno approvato una vera e propria legge elettorale sono state Campania, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto, mentre tutte le altre hanno operato interventi circoscritti. In particolare, la Calabria ha emanato disposizioni in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale statale, senza incidere sull'impianto generale ivi previsto, il Lazio e la Puglia hanno recepito le leggi 108/1968 e 43/1995, apportando alcune modifiche, mentre il Piemonte si è limitato a disciplinare le modalità di presentazione delle liste.

Nelle pagine che seguono si è proceduto all'esame dei sistemi elettorali adottati, compreso il modello della legge statale 108/1968, con l'obiettivo di mettere in evidenza, tramite un'elencazione puntuale, i punti più significativi, per far emergere i principali elementi di novità introdotti dai legislatori regionali rispetto al sistema previsto dalla normativa statale, che viene quindi illustrato all'inizio di questa sintesi.

**LA DISCIPLINA STATALE APPLICABILE
IN ASSENZA DI LEGGE ELETTORALE REGIONALE**

(L. 108/68-L43/95- D.L.138/11 conv. Legge 148/11)

- **Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale per l'assegnazione dell'80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e del restante 20% dei seggi con metodo maggioritario su base regionale;
- **Numero seggi dei consigli regionali per le prossime elezioni regionali:** uguale o inferiore a
 - 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;
 - 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti;
 - 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;
 - 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;
 - 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti;
 - 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti.
- **Premio di maggioranza:**
 - almeno il 55% dei seggi assegnati al Consiglio se il candidato proclamato presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
 - almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto alla carica di presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40%;
 - eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi per assicurare il raggiungimento della percentuale del 55% o del 60% dei seggi assegnati al Consiglio;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%;
- **Lista regionale:** presente;

- **Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo;
- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sulla base della divisione tra i voti ottenuti dalla lista e il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione più uno (*quoziente corretto*). Recupero dei resti in un collegio unico regionale e assegnazione proporzionale (a quoziente intero e sulla base dei migliori resti) ai gruppi di liste del numero di seggi non assegnati a livello provinciale. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale;
- **Rappresentanza di genere:** assente;
- **Garanzia territoriale:** assente.

SISTEMA ELETTORALE CALABRIA

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale per l'assegnazione di 40 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e dei restanti 9 seggi con metodo maggioritario sempre su base circoscrizionale provinciale;
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 50 membri compreso il Presidente della Giunta regionale¹;
- **Premio di maggioranza:**
 - assegnazione di 4 seggi alle liste provinciali collegate al candidato eletto presidente della Regione che hanno ottenuto almeno 25 seggi e assegnazione dei restanti 5 seggi alle liste provinciali non collegate al candidato eletto presidente della Regione;
 - assegnazione di 9 seggi alle liste provinciali collegate al candidato eletto presidente della Regione che non hanno ottenuto almeno 25 seggi;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** non prevista;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4% dei voti validi;
- **Lista regionale:** abolizione del listino: la lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale;
- **Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo;

¹ Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 40 per le regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti.

- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a $\frac{2}{3}$ terzi arrotondato alla unità superiore;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** 40 seggi sono assegnati con il sistema proporzionale all'interno delle singole circoscrizioni provinciali e nel collegio unico regionale secondo i meccanismi della legge 108/1968. I seggi assegnati con il maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste con il sistema proporzionale del quoziente;
- **Rappresentanza di genere:** al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi;
- **Garanzia territoriale:** non prevista.

SISTEMA ELETTORALE CAMPANIA

L.R. 27 marzo 2009, n. 4 (*Legge elettorale*)

- **Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alla coalizione di liste collegata al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt);
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 60 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale²;
- **Premio di maggioranza:** le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste³. I seggi del premio di maggioranza sono attribuiti a candidati delle liste circoscrizionali;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** alla maggioranza non può essere attribuito più del 65% dei seggi del Consiglio⁴;
- **Soglie di sbarramento:** esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione;
- **Lista regionale:** abolizione listino: la lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale.
- **Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali;
- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista provinciale è formata da un numero di candidati alla carica di consigliere regionale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo;

² Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti.

³ Ai fini del calcolo della percentuale di seggi del Consiglio, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

⁴ Ved. nota precedente.

- **Voto disgiunto:** previsto;

- **Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1). Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero⁵ per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni⁶. Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione⁷, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione⁸. Non viene prevista ovviamente l'assegnazione di seggi aggiuntivi;

- **Rappresentanza di genere:** in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;

- **Garanzia territoriale:** è garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

⁵ Il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità.

⁶ I seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi.

⁷ Rispetto della garanzia territoriale: ogni circoscrizione assegnerà i seggi che le sono stati attribuiti in base alla sua popolazione.

⁸ Criterio diverso da quello previsto dalla legge 108/68 per l'assegnazione alle liste provinciali dei seggi assegnati ai gruppi di liste a livello regionale.

SISTEMA ELETTORALE LAZIO

L.R. 13 gennaio 2005, n. 2 (*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale per l'assegnazione dell'80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e del restante 20% dei seggi con metodo maggioritario su base regionale;
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** 50 consiglieri più il Presidente della Regione⁹;
- **Premio di maggioranza:**
 - almeno il 55% dei seggi assegnati al Consiglio se il candidato proclamato presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
 - almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto alla carica di presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40%;
 - eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi per assicurare il raggiungimento della percentuale del 55% o del 60% dei seggi assegnati al Consiglio¹⁰;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%;
- **Lista regionale:** presente;

⁹ Il numero dei consiglieri regionali è stato fissato con decreto del Presidente della Regione.

¹⁰ Con sentenze n. 32494 e n. 32495 del 27 settembre 2010, il Tar Lazio ha affermato la non applicabilità nella Regione Lazio del meccanismo dei seggi di consigliere regionale aggiuntivi previsti dalla legge 108/1968 (art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8). Nelle elezioni del febbraio 2013, l'impossibilità di attribuire seggi aggiuntivi ha determinato una tutela non integrale del principio della governabilità.

- **Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo;
- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sulla base della divisione tra i voti ottenuti dalla lista e il numero dei seggi di ciascuna circoscrizione più uno (*quoziente corretto*). Recupero dei resti in un collegio unico regionale e assegnazione proporzionale (a quoziente intero e sulla base dei migliori resti) ai gruppi di liste del numero di seggi non assegnati a livello provinciale. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale;
- **Rappresentanza di genere:** In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina¹¹. Sono, inoltre, inammissibili le liste regionali che non prevedano la pari presenza di candidati di entrambi i sessi;
- **Garanzia territoriale:** è prevista una forma attenuata: la lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della regione.

¹¹ I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

SISTEMA ELETTORALE LOMBARDIA

L.R. 31 ottobre 2012, n. 17 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione*)

- **Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alla coalizione di liste collegata al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt);
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** 80 consiglieri, compreso il Presidente della Regione¹²;
- **Premio di maggioranza:**
 - almeno il 55% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
 - almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al 40% o superiore;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** alla maggioranza non può essere attribuito più del 70% dei seggi del Consiglio regionale;
- **Soglie di sbarramento:** esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del 3% dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti;
- **Lista regionale:** abolizione del listino: la lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di presidente della Giunta regionale;
- **Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo;

¹² Il legislatore regionale si è già conformato alla disciplina statale sul numero dei consiglieri.

- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore a un terzo;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di lista della coalizione vincente con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1). Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero¹³ per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni¹⁴. Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione¹⁵, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione¹⁶.
Non viene prevista ovviamente l'assegnazione di seggi aggiuntivi;
- **Rappresentanza di genere:** le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere.
- **Garanzia territoriale:** presente. Viene previsto che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale.

¹³ Il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità.

¹⁴ I seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi.

¹⁵ Rispetto della garanzia territoriale ogni circoscrizione assegnerà i seggi che le sono stati attribuiti in base alla sua popolazione.

¹⁶ Criterio diverso da quello previsto dalla legge 108/68 per l'assegnazione alle liste provinciali dei seggi assegnati ai gruppi di liste a livello regionale.

SISTEMA ELETTORALE MARCHE

L.R. 16 dicembre 2004, n. 27 (*Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt);
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** 42 seggi più il Presidente della Giunta regionale¹⁷;
- **Premio di maggioranza:** alla coalizione vincente sono assegnati almeno 25 seggi, corrispondente al 59,5 % di 42;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste;
- **Lista regionale:** assente;
- **Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali;
- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista provinciale è formata da un numero di candidati alla carica di consigliere regionale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo;
- **Voto disgiunto:** escluso a pena nullità;
- **Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di

¹⁷ Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 30 per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.

ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1). Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero¹⁸ per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni¹⁹. Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione²⁰, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione²¹. Non viene prevista ovviamente l'assegnazione di seggi aggiuntivi;

- **Rappresentanza di genere:** in ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina;
- **Garanzia territoriale:** presente. Viene garantito che tutti i seggi attribuiti a una circoscrizione siano assegnati alle liste ivi presentate.

¹⁸ Il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità.

¹⁹ I seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi.

²⁰ Rispetto della garanzia territoriale: ogni circoscrizione assegnerà i seggi che le sono stati attribuiti in base alla sua popolazione.

²¹ Criterio diverso da quello previsto dalla legge 108/68 per l'assegnazione alle liste provinciali dei seggi assegnati ai gruppi di liste a livello regionale.

SISTEMA ELETTORALE PUGLIA

L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale per l'assegnazione dell'80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e del restante 20% dei seggi con metodo maggioritario;
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** 70 seggi compreso il Presidente della Giunta regionale²²;
- **Premio di maggioranza:** 13 seggi sono attribuiti alla maggioranza e divisi proporzionalmente con il sistema del quoziente e dei più alti resti tra i gruppi di liste che la compongono. Se con tale assegnazione la maggioranza non raggiunge il 55% dei seggi viene prevista l'assegnazione di seggi aggiuntivi;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5% dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5% dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi;
- **Lista regionale:** abolizione listino: la lista regionale, prevista dalla legge 108/1968, così come modificata dalla legge 43/1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale;

²² Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti.

- **Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali;
- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** viene mantenuta la modalità di assegnazione della legge 108/1968 con la particolarità della distribuzione proporzionale del premio di maggioranza tra i gruppi di liste che la compongono;
- **Rappresentanza di genere:** in ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina²³;
- **Garanzia territoriale:** assente.

²³ I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

SISTEMA ELETTORALE TOSCANA

L.R. 13 maggio 2004, n. 25 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi ai gruppi di liste sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt);
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 53 membri più il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di presidente della Regione che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto²⁴;
- **Premio di maggioranza:**
 - la coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60% dei seggi del Consiglio regionale se il presidente della Regione eletto ha conseguito più del 45% dei voti validi;
 - la coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 55% dei seggi del Consiglio regionale se il presidente della Regione eletto ha conseguito meno del 45% dei voti validi;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** alla minoranza viene garantito il 35% dei seggi del Consiglio regionale;
- **Soglie di sbarramento:** i gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4% dei voti complessivi e siano collegati a candidati alla Presidenza della Regione che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti complessivi nella relativa elezione;
- **Lista regionale:** assente;

²⁴ Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 40 per le regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti.

- **Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni;
- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore a un terzo del numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale²⁵. Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi ai gruppi di liste sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt). Assegnazione dei seggi alle liste provinciali distintamente per ciascun gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale del quoziente²⁶.
- **Rappresentanza di genere:** in ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere. Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun genere deve essere rappresentato;
- **Garanzia territoriale:** presente, sia pure in forma meno intensa rispetto a quanto previsto dalle Marche e dal Veneto, che garantiscono che tutti i seggi attribuiti a una circoscrizione siano assegnati alle liste ivi presentate.
Viene previsto che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale. Se ciò non dovesse verificarsi, si procede alla elezione del primo

²⁵ Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

²⁶ Si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi da assegnare ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale.

candidato (“che precede nell’ordine di elencazione”) della lista che in quella circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di voti.

SISTEMA ELETTORALE UMBRIA

L: R. 4 gennaio 2010, n. 2 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** sistema proporzionale per l'assegnazione dell'80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e del restante 20% dei seggi con metodo maggioritario su base regionale;
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** il Consiglio regionale è composto da 30 membri più il Presidente della Giunta regionale²⁷;
- **Premio di maggioranza:** viene garantito il 60% dei seggi del Consiglio regionale al gruppo/i di liste collegato/e al candidato eletto presidente della Regione senza far ricorso al meccanismo dei seggi aggiuntivi, ma prevedendo una sottrazione degli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, a iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** viene garantito alla minoranza il conseguimento di almeno 11 seggi, pari al 35% dei seggi del Consiglio;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%;
- **Lista regionale:** prevista;
- **Presentazione delle candidature:** in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo;

²⁷ Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 20 per le regioni con popolazione fino a un milione di abitanti.

- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore;
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** viene prevista una modifica della legge 108/68 in quanto i seggi proporzionali vengono assegnati tutti a livello circoscrizionale con l'eliminazione dell'attribuzione dei seggi residuali nel collegio unico regionale. L'Ufficio centrale circoscrizionale, dopo la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero nelle circoscrizioni, calcola la cifra residuale di ciascuna lista nella circoscrizione ed assegna i seggi residui sulla base dei maggiori resti e, nel caso di parità, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. Il 20% rimanente dei seggi del Consiglio viene assegnato con l'applicazione del sistema maggioritario;
- **Rappresentanza di genere:** in ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito;
- **Garanzia territoriale:** la lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della regione.

SISTEMA ELETTORALE VENETO

L.R. 16 gennaio 2012, n. 5 (*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*)

- **Sistema elettorale regionale:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt);
- **Numero seggi del Consiglio regionale:** 50 consiglieri più il Presidente della Giunta regionale²⁸;
- **Premio di maggioranza:**
 - il 60% dei seggi del Consiglio regionale sono garantiti alla coalizione collegata al candidato eletto presidente della Regione che ha conseguito almeno il 50% dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
 - il 57,5% dei seggi del Consiglio regionale sono garantiti alla coalizione collegata al candidato eletto presidente della Regione che ha conseguito tra il 40% e il 50% dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
 - il 55 % dei seggi del Consiglio regionale sono garantiti alla coalizione collegata al candidato eletto presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti inferiore al 40% dei voti conseguiti da tutte le coalizioni;
- **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:** assente;
- **Soglie di sbarramento:** non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste;
- **Lista regionale:** assente;
- **Presentazione delle candidature:** è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali;

²⁸ Il numero dei consiglieri previsto dal legislatore statale è non superiore a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti.

- **Numero dei candidati nelle liste provinciali:** le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore a un terzo.
- **Voto disgiunto:** previsto;
- **Assegnazione dei seggi:** assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale (D'Hondt). Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di lista di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente (corretto +1). Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero²⁹ per l'eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni³⁰. Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione³¹, dei seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione³². Non viene prevista ovviamente l'assegnazione di seggi aggiuntivi;
- **Rappresentanza di genere:** In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere;
- **Garanzia territoriale:** presente. Viene garantito che tutti i seggi attribuiti a una circoscrizione siano assegnati alle liste ivi presentate.

²⁹ Il quoziente elettorale circoscrizionale è rappresentato dalla parte intera della divisione tra il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità.

³⁰ I seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi.

³¹ Rispetto della garanzia territoriale ogni circoscrizione assegnerà i seggi che le sono stati attribuiti in base alla sua popolazione.

³² Criterio diverso da quello previsto dalla legge 108/68 per l'assegnazione alle liste provinciali dei seggi assegnati ai gruppi di liste a livello regionale.